

TI_GERICHTE 14.2016.144 vom 16. August 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-08-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2016.144

FR: TI_GERICHTE 14.2016.144 du 16 août 2016

IT: TI_GERICHTE 14.2016.144 del 16 agosto 2016

Regeste

Fallimento. Pagamento all'ufficio postale. Presupposto del pagamento dell'esecuzione che ha portato al fallimento non provato. Solvibilità non resa verosimile

Erwägungen

E. 2

In virtù dell'art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L'enumerazione è esaustiva.

E. 2.1

Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco "echte Nova", in contrapposizione agli pseudonova o "unechte Nova" citati all'art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d'ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l'adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l'annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l'azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell'11 agosto 2011, consid. 2). L'illiquidità dev'essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d'insolvibilità può emergere dal numero e dall'importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev'essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

E. 2.2

Nel caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta postale datata 17 giugno 2016 relativa al versamento di fr. 3'027.55. Non ha però allegato alcuna dichiarazione

dell'Ufficio d'esecuzione (UE) di Bellinzona che confermerebbe l'estinzione dell'esecuzione promossa dall'istante, né alcun documento che consenta di verificare che l'importo pagato fosse sufficiente a estinguere il credito posto in esecuzione in capitale, interessi e spese esecutive, per cui il reclamante non risulta avere provato l'adempimento del presupposto di cui all'art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF. Da un controllo eseguito d'ufficio risulta nel resto che il versamento in questione è stato registrato dall'UE quale acconto. Ad ogni buon conto, non appare neppure adempiuto il secondo presupposto stabilito dalla legge per l'annullamento del fallimento ove, come nel caso concreto, il pagamento sia avvenuto dopo la pronuncia del fallimento. Il reclamante non ha infatti reso verosimile la propria solvibilità (nel senso dell'art. 174 cpv. 2 LEF), la quale, secondo le sue stesse allegazioni, pare dubbia, giacché la ditta non ha più attività e contro di lui sono pendenti, oltre alle due esecuzioni giunte allo stadio della comminatoria di fallimento citate nel reclamo, altre cinque esecuzioni per oltre fr. 9'000.– complessivi. In queste circostanze si può quindi affermare che l'incapacità di pagamento di reclamante appare più probabile della sua capacità di pagamento. Il reclamo va così respinto e il fallimento di RE 1 confermato.

E. 3

Notificazione a: –; –; – Ufficio di esecuzione, Bellinzona; – Ufficio dei fallimenti, Bellinzona. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.